DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 settembre 2019, n. 111

D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.

Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Carovigno (BR).

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di settembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O."Lotte obbligatorie,produzioni vivaistiche e sementiere", riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa,* batterio da quarantena*,* costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

Visto l'art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "*le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione";*

Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle misure da adottare per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione del batterio di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018"*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 **"***Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,*

il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018)**.**

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"* - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla *Xylella fastidiosa*.

Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.

Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state approvate le *"Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i."* ed è stato stabilito che: "*le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell'ARIF, per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l'estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell'atto prescrittivo*".

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53.

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha confermato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* di cui alla decisione 2018/927/UE.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "*Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)* " (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"*, (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "*… la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri"*

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano "*… non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …".*

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l'importanza dell'attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

Visto il paragrafo 7 dell'art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche sul proprio territorio.

Preso atto che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa,* i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo enzimatico ELISA *(enzyme-linked immunosorbent assay*) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Viste le note prot. SELGE n. 170/2019, n. 173/2019, n. 177/2019 e n. 179/2019, del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°26 piante di olivo infette site in agro di Carovigno.

Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella " ex zona contenimento" di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.

Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell'art. 7 della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere *"immediatamente"* estirpate adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del batterio.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione *"immediata"* delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati nell' **allegato A (da A1 ad A17) e D,** parti integranti del presente atto.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 smi l'estirpazione deve avvenire *"immediatamente",* e che la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.

Richiamato il paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione "immediata" (estirpazione) delle piante infette da *Xylella fastidiosa* dopo la individuazione ufficiale.

Richiamato il paragrafo 4 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.

Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

comma 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese

quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

comma 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data 20.11.2018, ha ritenuto" *necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell'Agenzia delegata, mediante la pubblicazione all'albo pretorio dell'atto di prescrizione di abbattimento che riporta: coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione, senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell'indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione delle spese di estirpazione. E' fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo e in tal caso l'indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione".* Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l'affissione della richiamata DGR all'Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.

Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del 07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto settembre 2019.

Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- **disporre l'estirpazione di n°26 piante infette** site in agro di **Carovigno** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2018-2019					
AGRO	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**INTESTATARIO**	**N° PIANTE INFETTE**	**VINCOLO PAESAGGISTICO**
Carovigno	12	17	• ANGLANI DOMENICO • UNICEF – FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA RAPP. IN ITALIA	2	_____
Carovigno	23	1422	GRECO TEODORO	1	_____
Carovigno	25	3	TRIARICO GIUSEPPE	1	*
Carovigno	35	541 (ex 413)	• DA FORNO MARINA • DA FORNO PAOLA	1	_____
Carovigno	35	420	TREVISSOI CRISTINA	1	_____
Carovigno	46	347	REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDIARIA	2	_____
Carovigno	64	186	DONATIVO CLAUDIA	1	_____
Carovigno	64	321	FEADE srl – SOCIETA' AGRICOLA	2	_____
Carovigno	71	310	TATEO LUIGI	1	_____
Carovigno	71	535	TATEO COSIMO	1	_____
Carovigno	72	12	CARDONE FABIO	1	_____
		17		1	
Carovigno	72	15	LANZILOTTI MARIA GIUSEPPA	1	_____
Carovigno	72	19	• LANZILOTTI TOMMASO • CATAMERO' LUCIA • CATAMERO' MARIA	1	_____
		180		1	_____
Carovigno	72	39	LANZILOTTI PASQUALE	3	_____
Carovigno	72	156	MAGLI ALESSANDRO MARCELLO	1	_____
		190		2	_____
Carovigno	73	100	• BARRETTA ANTONIA • ZIZZA FRANCESCO ANTONIO • ZIZZA VITO (07/07/1948) • ZIZZA VITA • COLUCCI RACHELE • ZIZZA PALMA • ZIZZA ANTONIO • ZIZZA LUCIA • ZIZZA GIACOMO • ZIZZA VITO (10/08/1936) • ZIZZA ANGELA	1	_____
Carovigno	82	381	CHIONNA MARIA VINCENZA	1	_____
TOTALE				**26**	**1**

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

a) al Comune di **Carovigno** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni**;

b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al Decreto Legge 27/2019;

c) **al Sig. Prefetto di Brindisi** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre,** ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Carovigno**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell'ortofoto di cui **all' allegato A (da A1 ad A17)**, parte integrante al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
    - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
    - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
  - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C,** scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it)**,** entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il

modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;

- comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell' albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;

- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;

- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:

  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);

  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;

- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).
La sottoscritta attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre l'estirpazione di n°26 piante infette** site in agro di **Carovigno** ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2018-2019					
AGRO	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**INTESTATARIO**	**N° PIANTE INFETTE**	**VINCOLO PAESAGGISTICO**
Carovigno	12	17	• ANGLANI DOMENICO • UNICEF – FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA RAPP. IN ITALIA	2	_____
Carovigno	23	1422	GRECO TEODORO	1	_____
Carovigno	25	3	TRIARICO GIUSEPPE	1	*
Carovigno	35	541 (ex 413)	• DA FORNO MARINA • DA FORNO PAOLA	1	_____
Carovigno	35	420	TREVISSOI CRISTINA	1	_____
Carovigno	46	347	REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDIARIA	2	_____
Carovigno	64	186	DONATIVO CLAUDIA	1	_____
Carovigno	64	321	FEADE srl – SOCIETA' AGRICOLA	2	_____
Carovigno	71	310	TATEO LUIGI	1	_____
Carovigno	71	535	TATEO COSIMO	1	_____
Carovigno	72	12	CARDONE FABIO	1	_____
		17		1	
Carovigno	72	15	LANZILOTTI MARIA GIUSEPPA	1	_____
Carovigno	72	19	• LANZILOTTI TOMMASO • CATAMERO' LUCIA • CATAMERO' MARIA	1	_____
		180		1	_____
Carovigno	72	39	LANZILOTTI PASQUALE	3	_____
Carovigno	72	156	MAGLI ALESSANDRO MARCELLO	1	_____
		190		2	_____
Carovigno	73	100	• BARRETTA ANTONIA • ZIZZA FRANCESCO ANTONIO • ZIZZA VITO (07/07/1948) • ZIZZA VITA • COLUCCI RACHELE • ZIZZA PALMA • ZIZZA ANTONIO • ZIZZA LUCIA • ZIZZA GIACOMO • ZIZZA VITO (10/08/1936) • ZIZZA ANGELA	1	_____
Carovigno	82	381	CHIONNA MARIA VINCENZA	1	_____
TOTALE				**26**	**1**

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:

  d) al Comune di **Carovigno** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni**;

  e) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al Decreto Legge 27/2019;

  f) **al Sig. Prefetto di Brindisi** affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre,** ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Carovigno**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nell'ortofoto di cui **all' allegato A (da A1 ad A17)**, parte integrante al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
  - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
  - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
    - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
    - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
    - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
  - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C,** scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it)**,** entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
  - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e

trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;

- comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa dell' albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;

- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
  - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
  - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

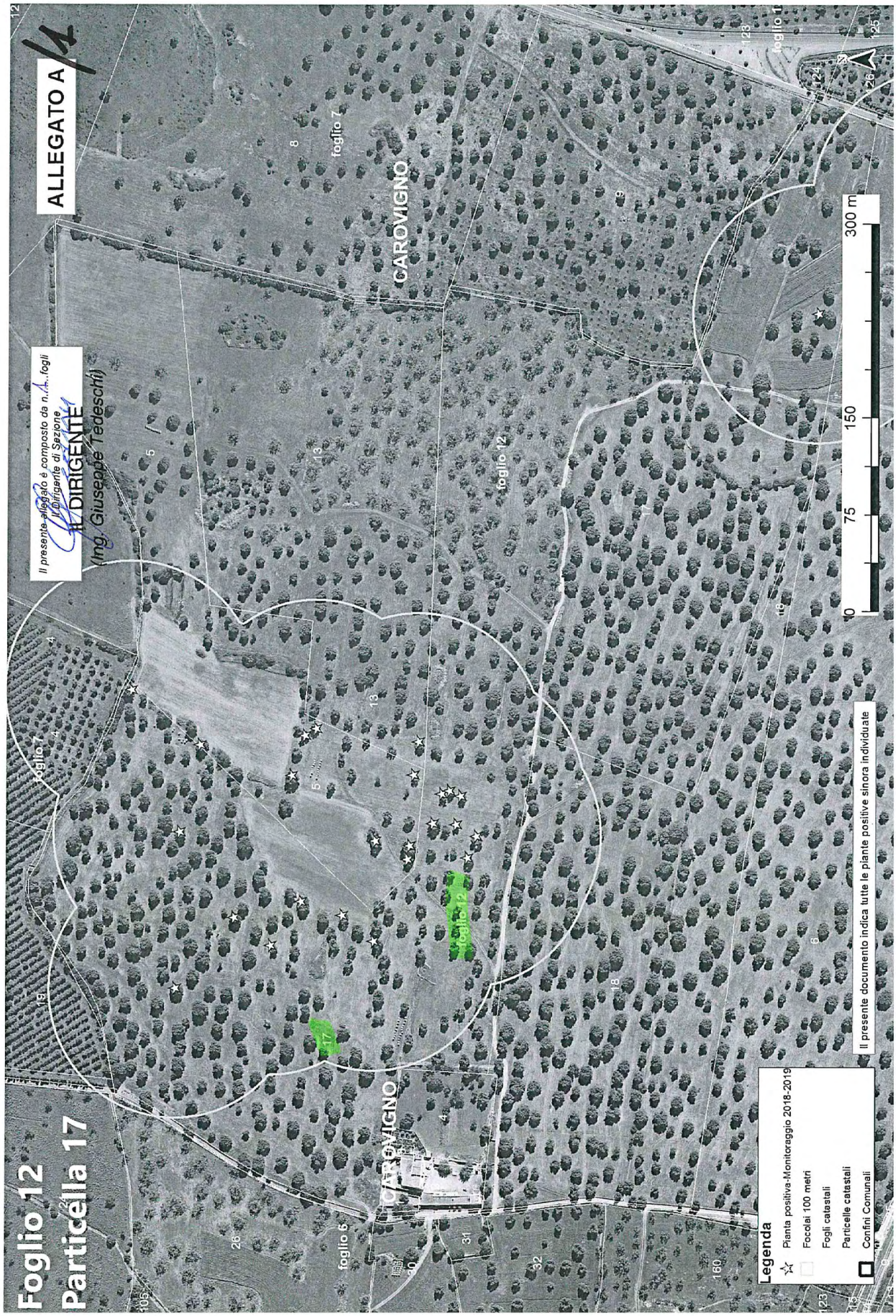
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;

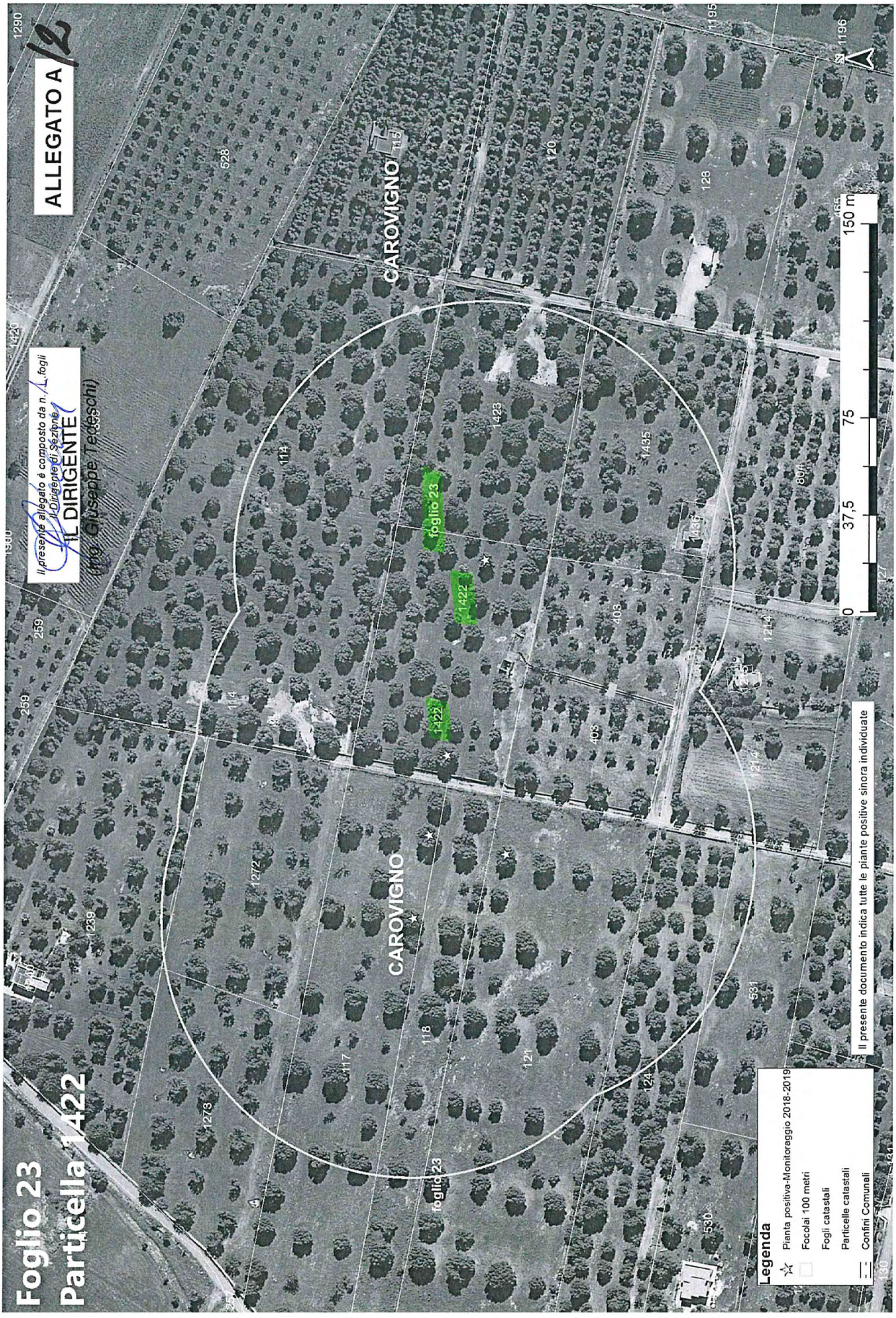
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.

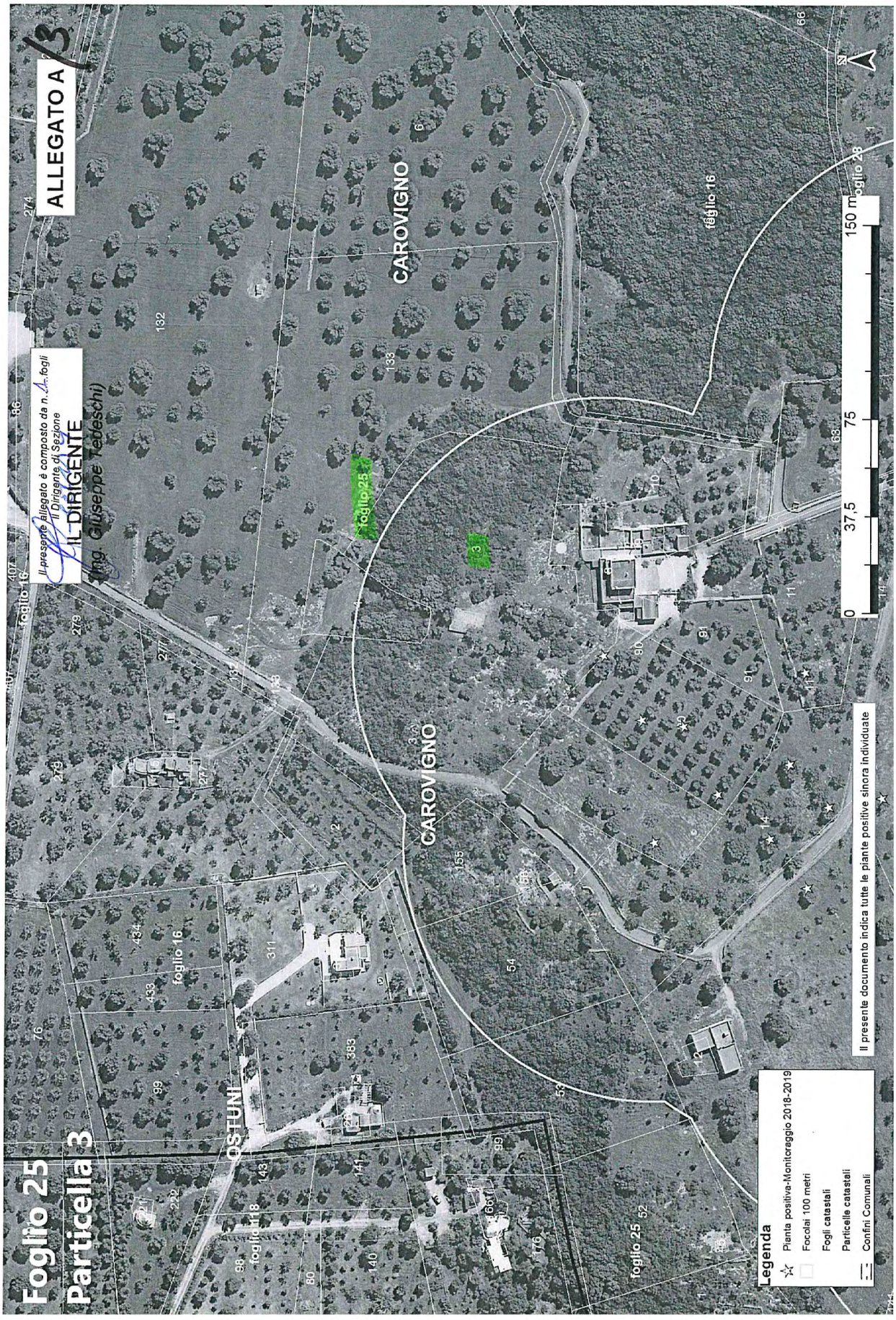
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati **A (composto da 17 facciate)**, **B**, **C** composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e **D** da 2 facciate timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

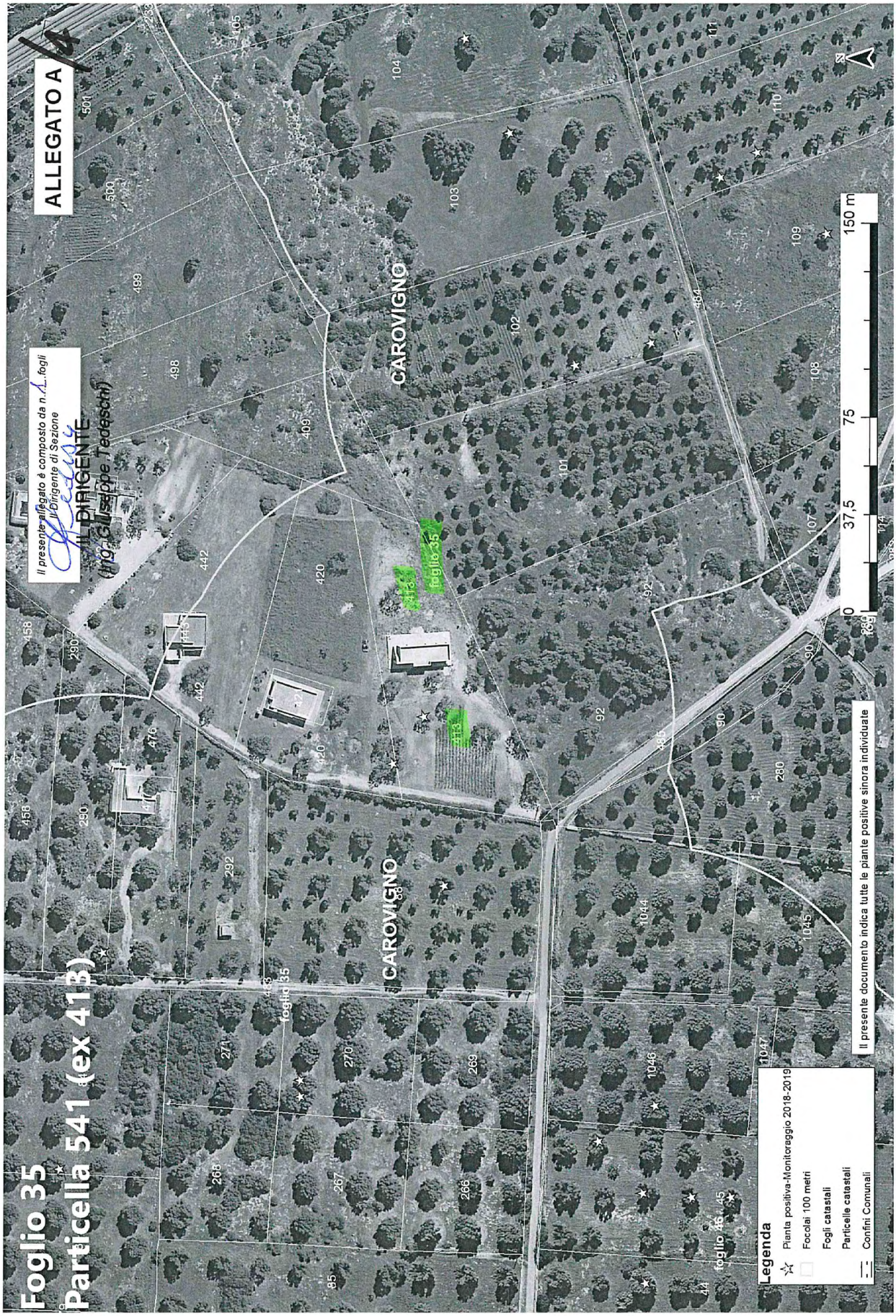
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

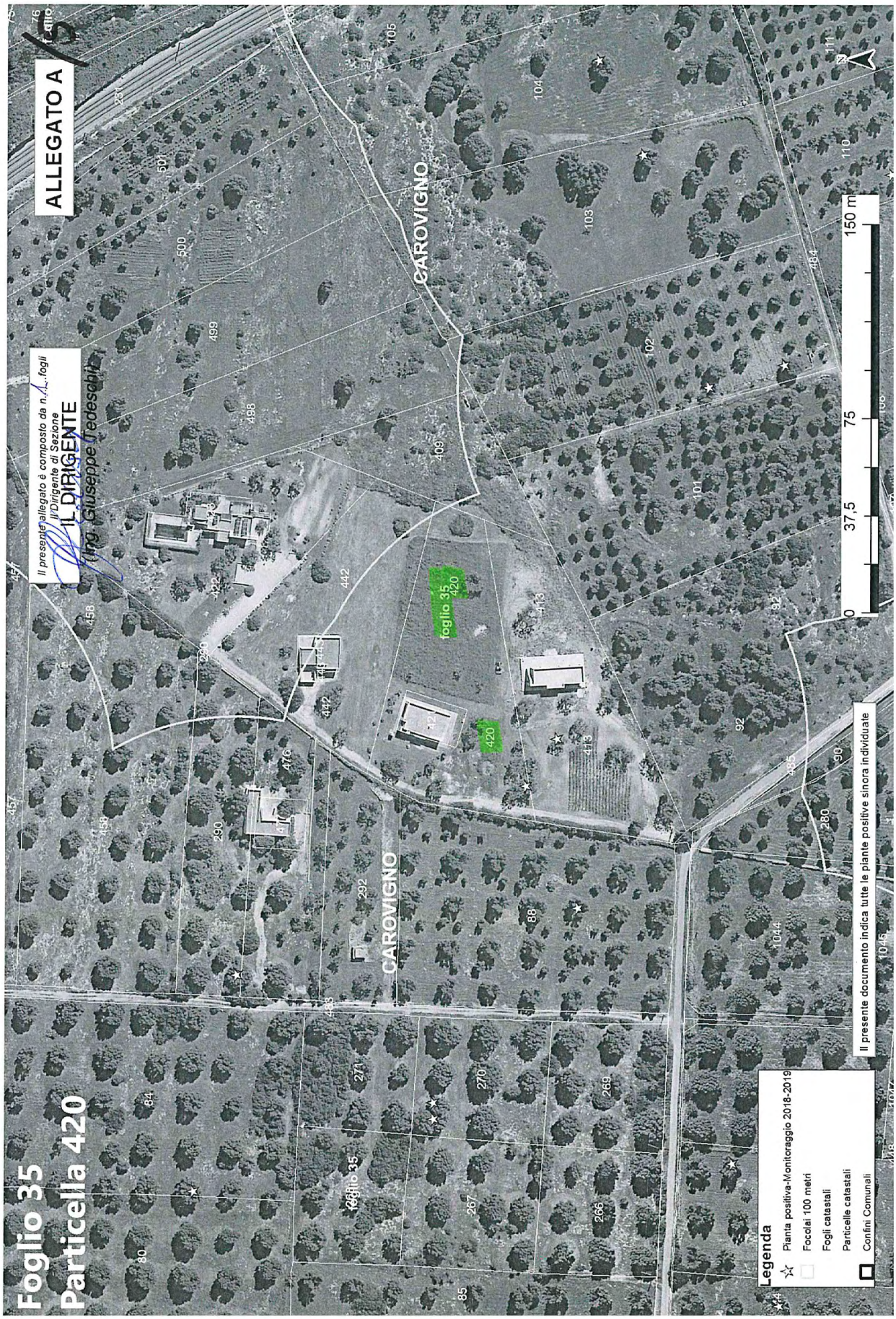
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

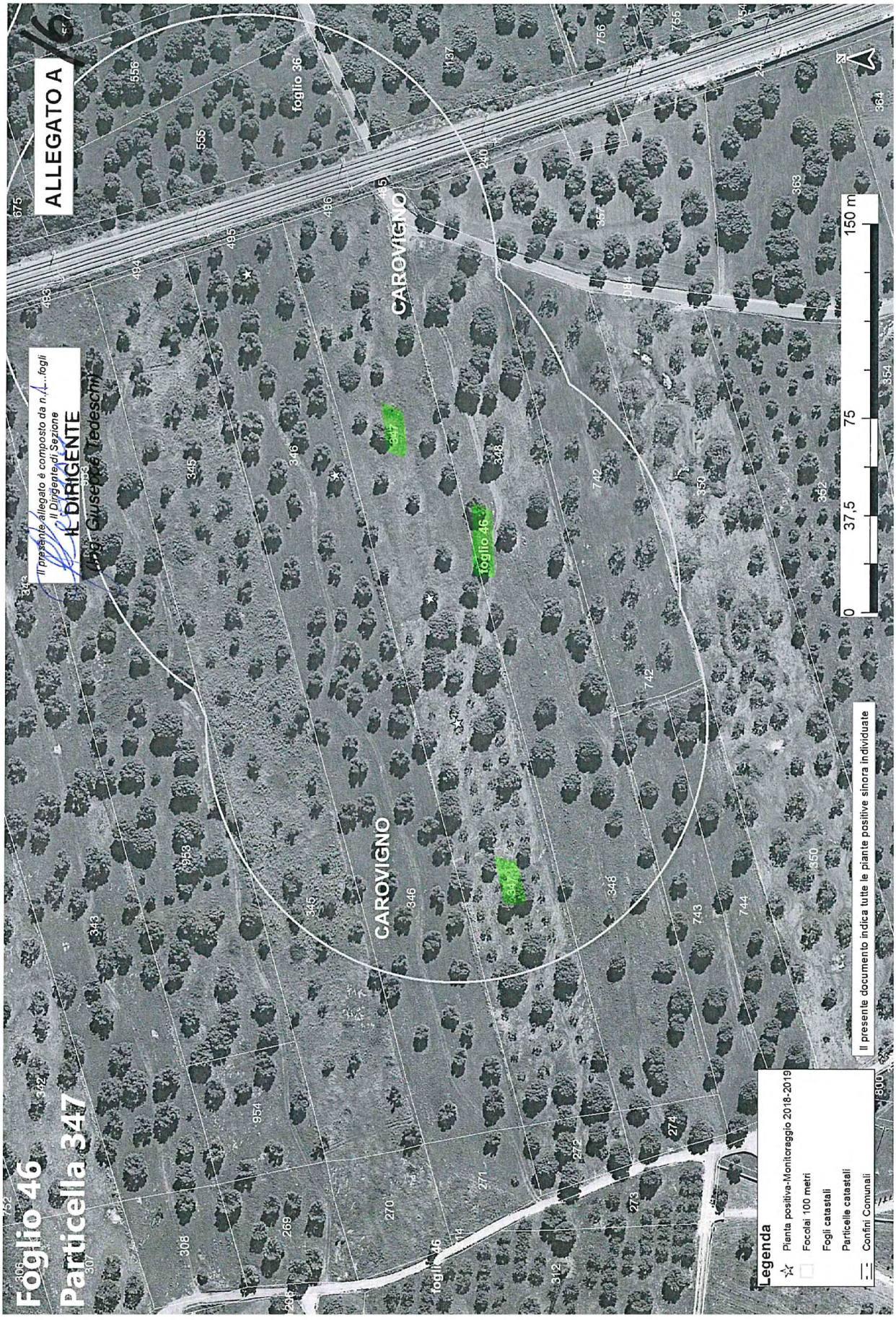

ALLEGATO A
Foglio 12
Particella 17
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Tedeschi
CAROVIGNO
foglio 7
foglio 12
foglio 6
foglio 11
300 m
150
75
0
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

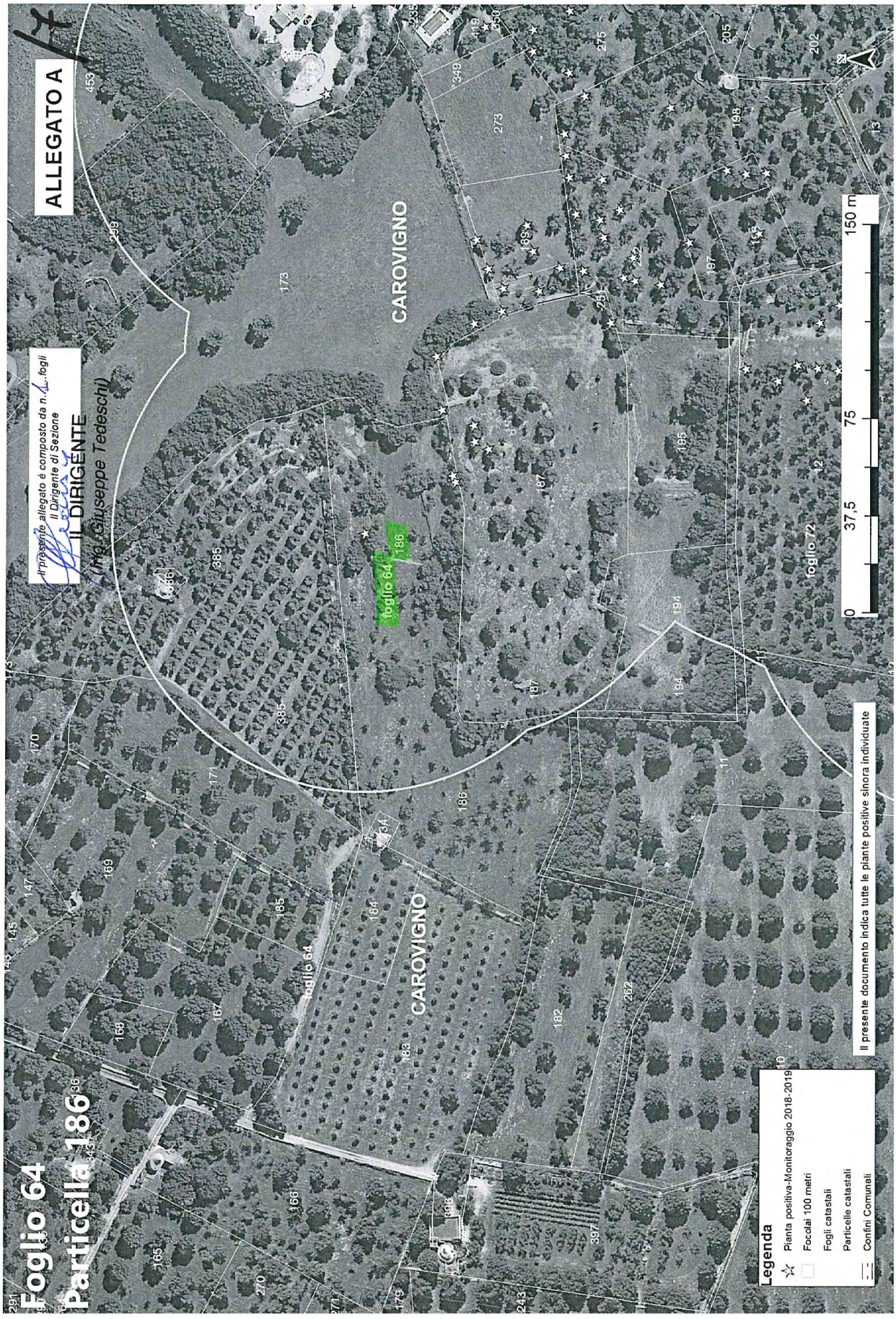

ALLEGATO A
Foglio 23
Particella 1422
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Tedeschi)
CAROVIGNO
foglio 23
1422
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

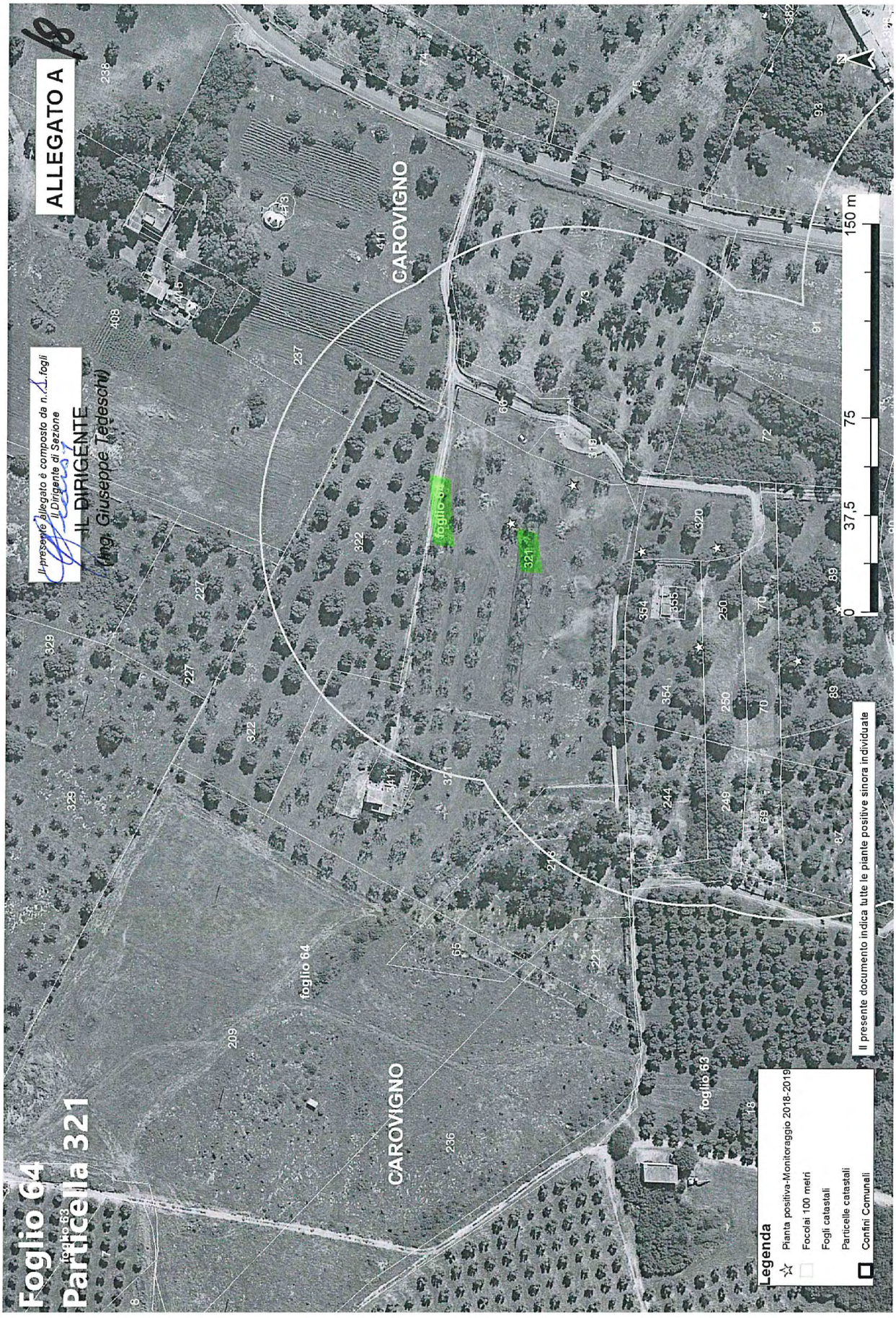

ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Tedeschi)
Foglio 25
Particella 3
CAROVIGNO
OSTUNI
foglio 16
foglio 18
foglio 25
foglio 25
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

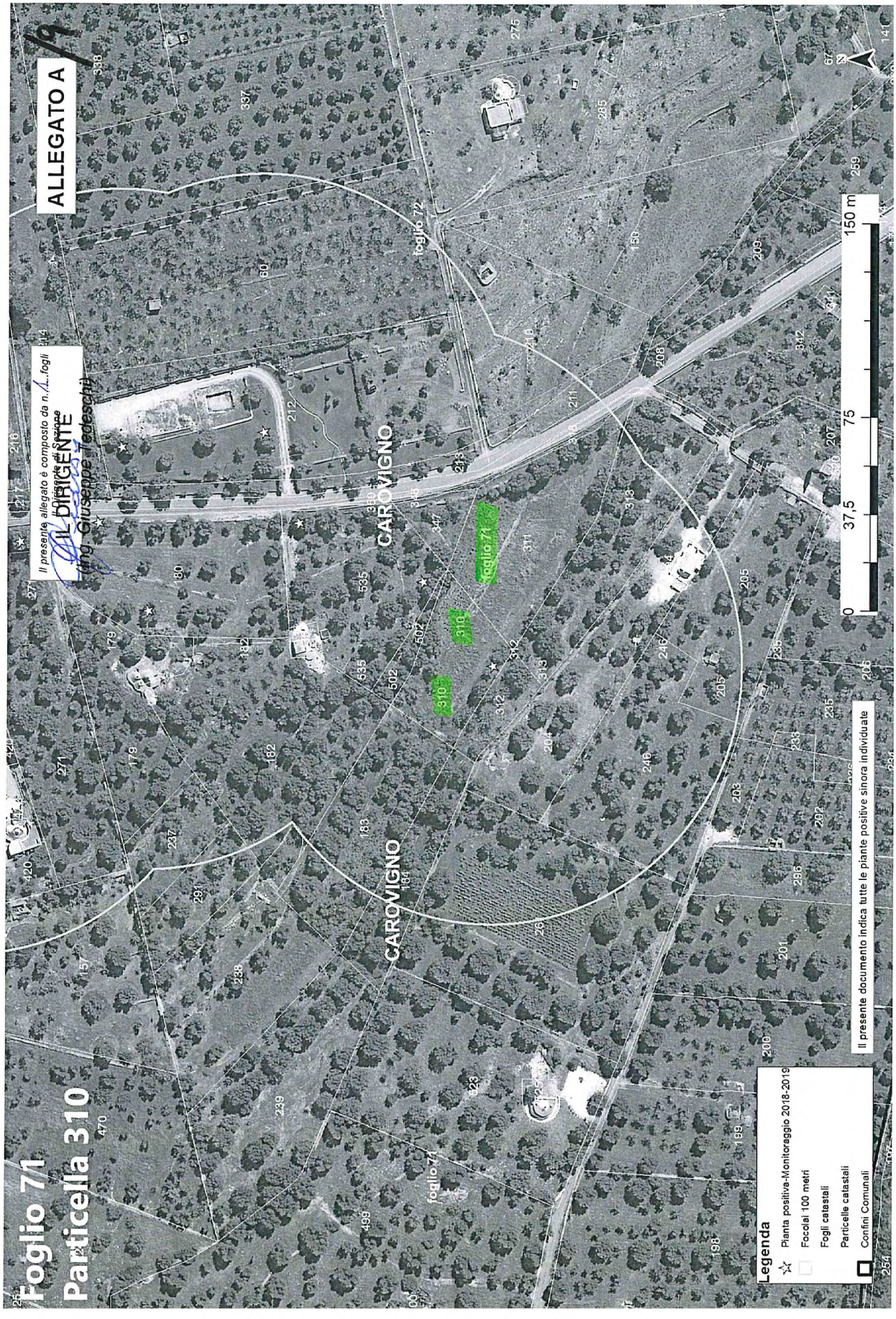

ALLEGATO A
Foglio 35
Particella 541 (ex 413)
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
CAROVIGNO
foglio 35
413
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate
0
37,5
75
150 m

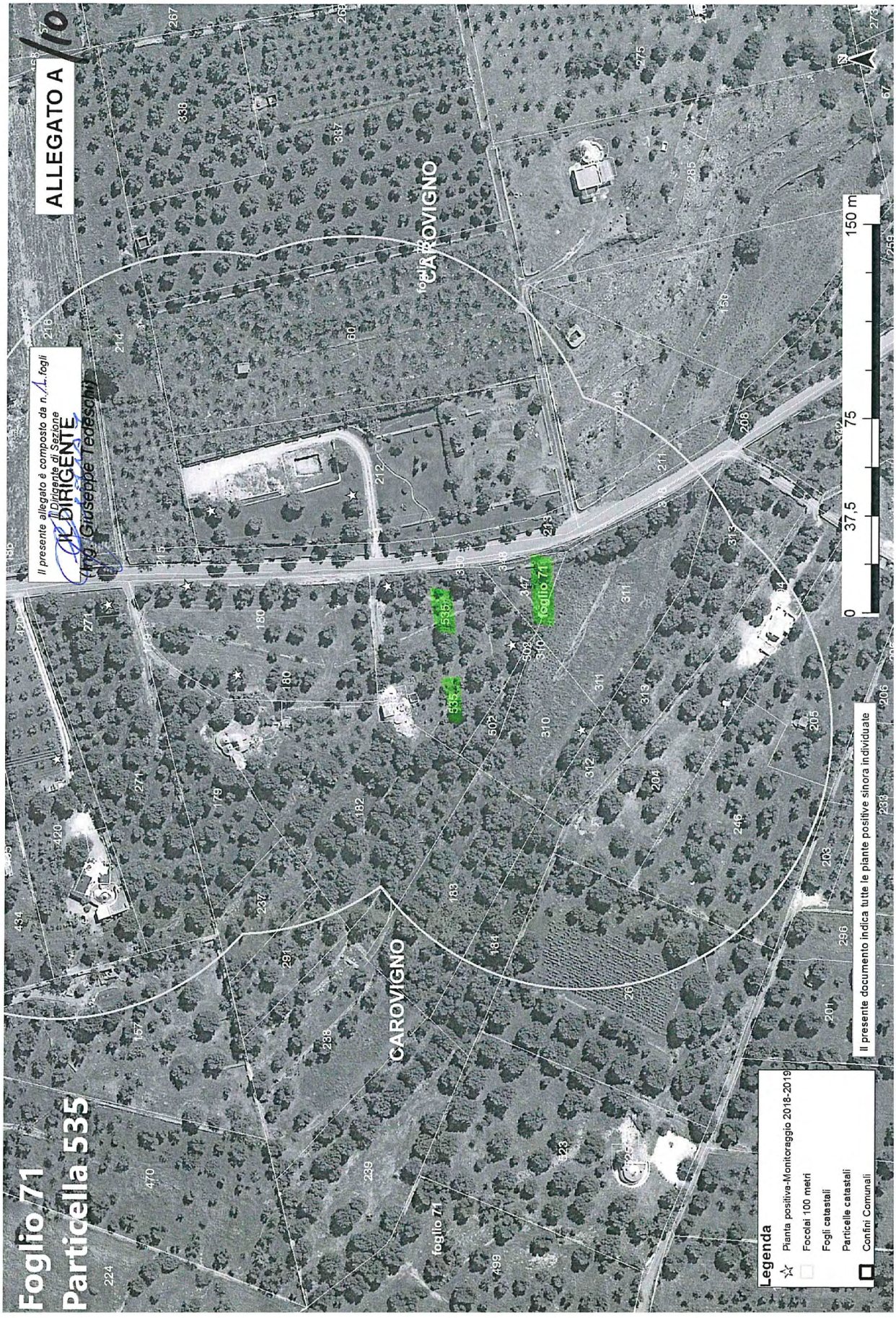

ALLEGATO A
Foglio 35
Particella 420
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
CAROVIGNO
CAROVIGNO
foglio 35
420
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

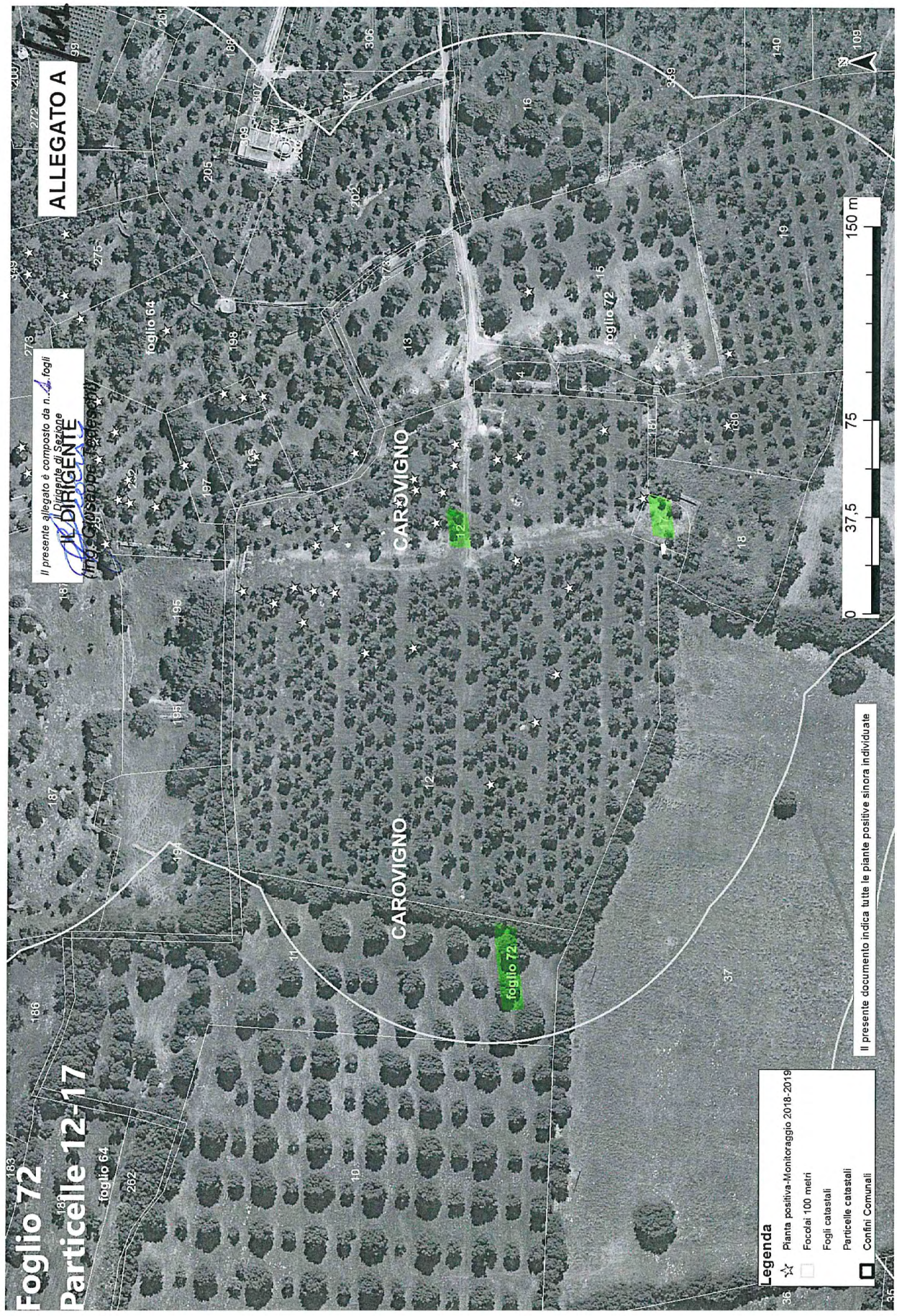

ALLEGATO A
Foglio 46
Particella 347
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Tedeschi
CAROVIGNO
foglio 36
foglio 46
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

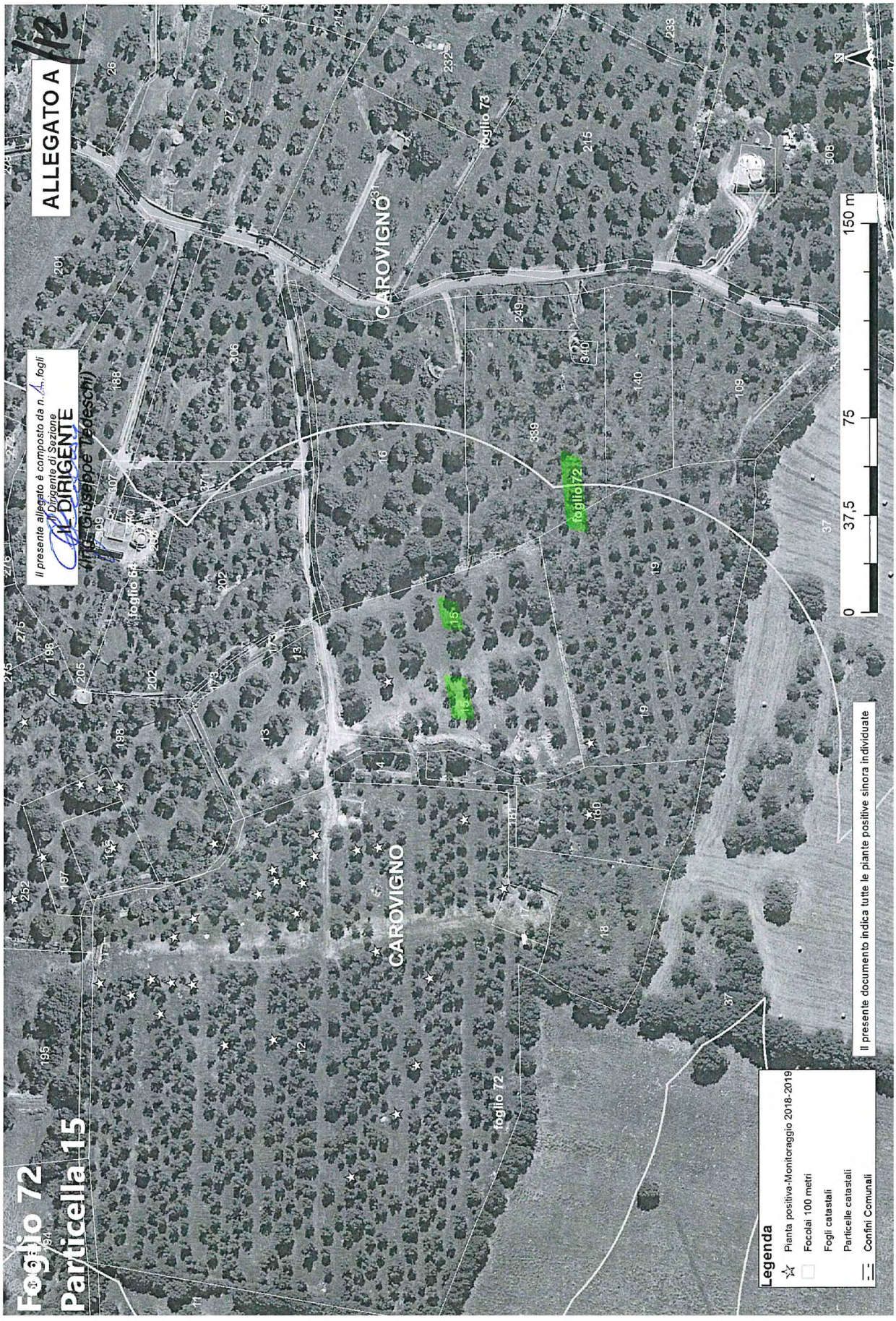

ALLEGATO A
Foglio 64
Particella 186
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
CAROVIGNO
CAROVIGNO
foglio 64
foglio 64
foglio 72
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

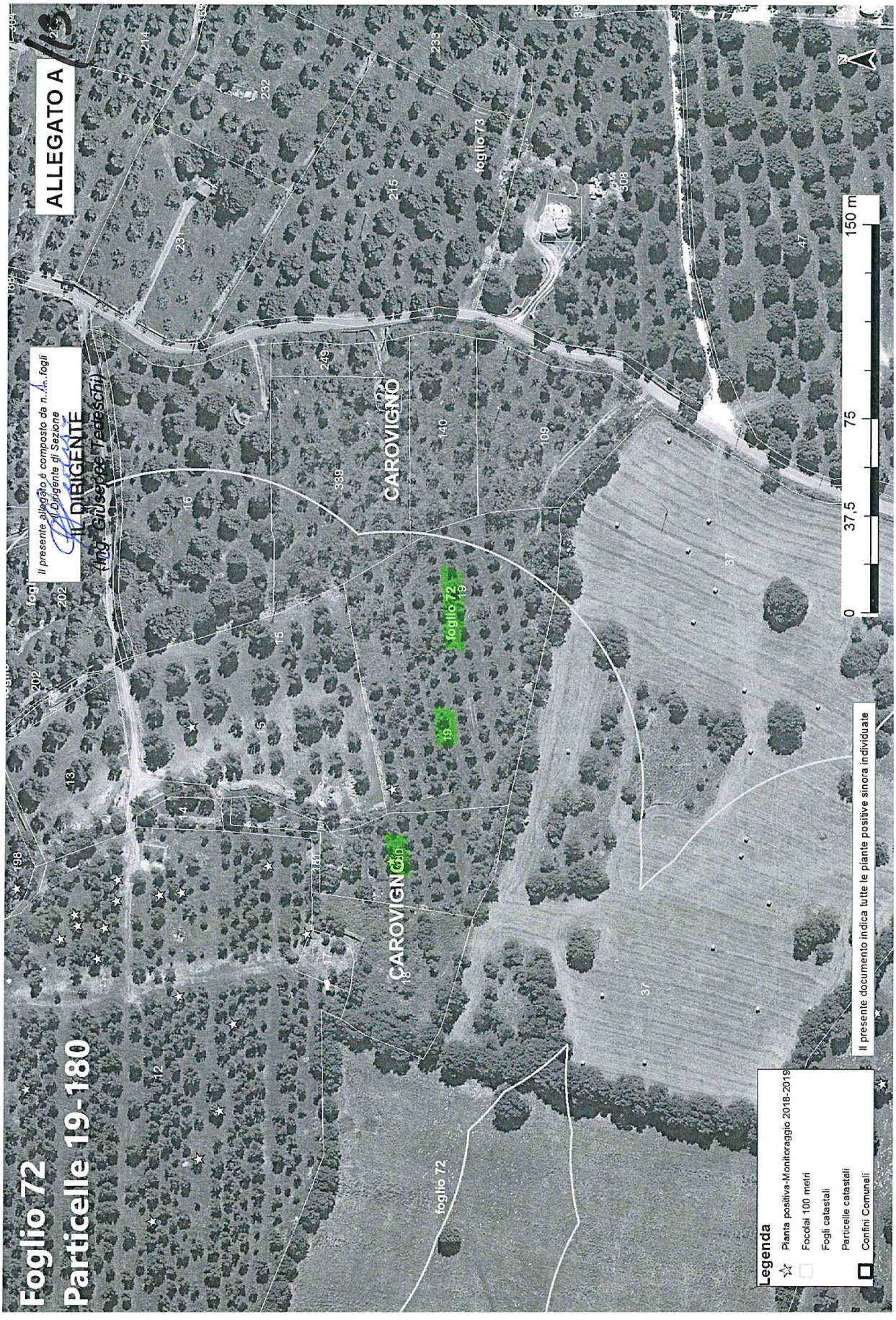

ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
Foglio 64
Particella 321
foglio 63
foglio 64
foglio 65
CAROVIGNO
CAROVIGNO
0
37,5
75
150 m
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali

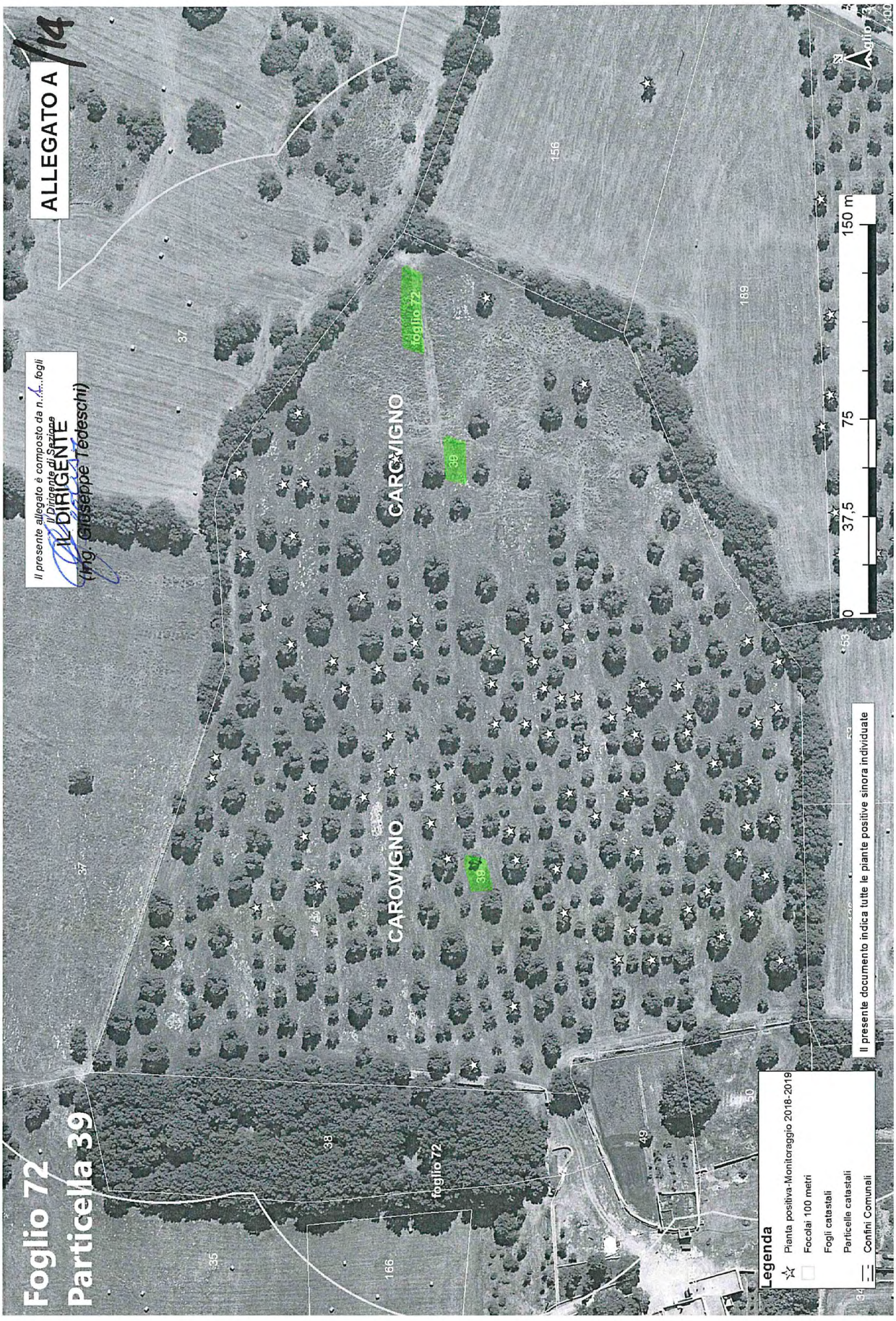

ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Tedeschi
Foglio 71
Particella 310
CAROVIGNO
Foglio 72
Foglio 71
310
150 m
75
37,5
0
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

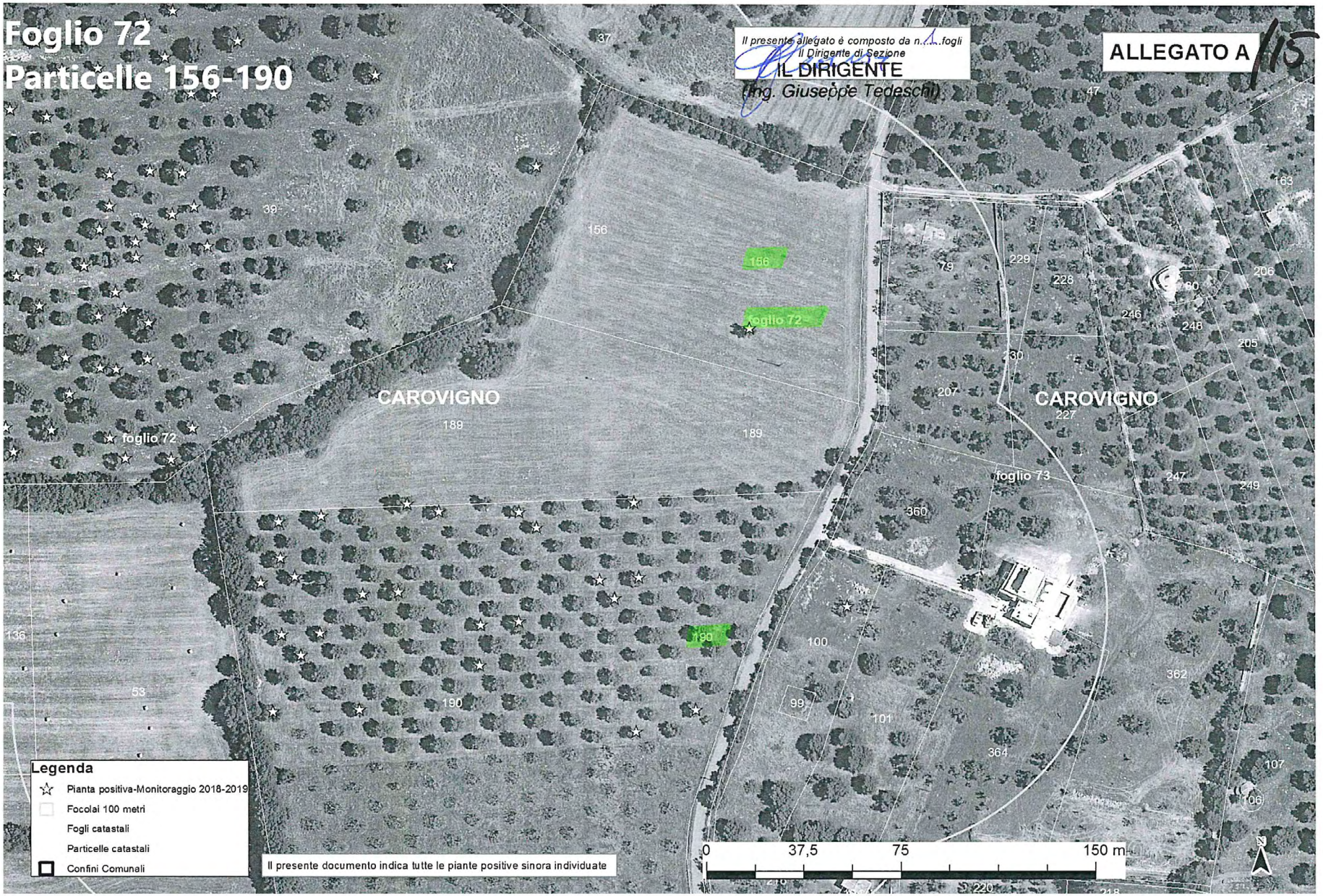

ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedesco)
Foglio 71
Particella 535
CAROVIGNO
foglio 71
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate
0
37,5
75
150 m


ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 4 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
Foglio 72
Particelle 12-17
foglio 64
foglio 72
CAROVIGNO
CAROVIGNO
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate


ALLEGATO A
Foglio 72
Particella 15
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Tedeschi
CAROVIGNO
foglio 72
foglio 73
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate


ALLEGATO A
Foglio 72
Particelle 19-180
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Tedeschi)
CAROVIGNO
foglio 72
foglio 73
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate


ALLEGATO A 14
Il presente allegato è composto da n. 4 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
Foglio 72
Particella 39
CAROVIGNO
CAROVIGNO
foglio 72
foglio 72
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate
0
37,5
75
150 m
N


Foglio 72
Particelle 156-190
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente di Sezione
IL DIRIGENTE
(ing. Giuseppe Tedeschi)
ALLEGATO A 115
CAROVIGNO
foglio 72
foglio 73
156
189
190
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate
0
37,5
75
150 m


ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
IL DIRIGENTE
(ing. Giuseppe Tedeschi)
Foglio 73
Particella 100
CAROVIGNO
foglio 73
100
9999
101
216
191
189
190
156
0
37,5
75
150 m
Legenda
Pianta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate


ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 fogli
Il Dirigente del Servizio
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
Foglio 82
Particella 381
CAROVIGNO
foglio 82
foglio 83
0
37,5
75
150 m
Legenda
Planta positiva-Monitoraggio 2018-2019
Focolai 100 metri
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
Il presente documento indica tutte le piante positive sinora individuate

COSTITUITO DA 1 PAGINA

Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA DDS N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il .....Codice Fiscale..... in qualità di ..... (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con
  □Deltametrina □Fosmet
  □ Acetamiprid □Prev-Am
  (*indicare uno, apponendo una X*);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà contattare il seguente numero telefonico _____
  (*necessario per definire gli accordi operativi di campo*).
- il contributo deve essere corrisposto a:
  - nome e cognome_____
  - nato/a il _____a_____
  - Codice fiscale_____
  - residente in _____a_____
  - codice IBAN _____
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento _____ (*altrimenti sbarrare*)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data _____ In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

COSTITUITO DA 1 PAGINA

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Allegato C

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....Codice Fiscale.....in qualità di ..... (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome_____
- nato/a il _____a_____
- Codice fiscale_____
- residente in _____a_____
- codice IBAN _____
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data _____

In Fede

_____
(*firma del titolare giuridico del terreno*)

COSTITUITO DA 2 PAGINE

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Allegato D

MONITORAGGIO 2018-2019									
AGRO	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**INTESTATARIO**	**SPECIE**	**CAMPIONE**	**LONGITUDINE**	**LATITUDUNE**	**ZONA**	**VINCOLO PAESAGGISTICO**
Carovigno	12	17	• ANGLANI DOMENICO • UNICEF – FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA RAPP. IN ITALIA	Olivo	532458	17,68055015	40,74541947	Ex Contenimento	———
				Olivo	533310	17,68186890	40,74573745	Ex Contenimento	———
Carovigno	23	1422	GRECO TEODORO	Olivo	531298	17,71703435	40,72890903	Ex Contenimento	———
Carovigno	25	3	TRIARICO GIUSEPPE	Olivo	531064	17,65059408	40,72710788	Ex Contenimento	*
Carovigno	35	541 (ex 413)	• DA FORNO MARINA • DA FORNO PAOLA	Olivo	530251	17,75434949	40,71309889	Ex Contenimento	———
Carovigno	35	420	TREVISSOI CRISTINA	Olivo	530468	17,75413893	40,71321478	Ex Contenimento	———
Carovigno	46	347	REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDIARIA	Olivo	530800	17,75875200	40,70459198	Ex Contenimento	———
				Olivo	530520	17,75932541	40,70467717	Ex Contenimento	———
Carovigno	64	186	DONATIVO CLAUDIA	Olivo	531708	17,64940068	40,68209999	Ex Contenimento	———
Carovigno	64	321	FEADE srl – SOCIETA' AGRICOLA	Olivo	529374	17,64480740	40,68904988	Ex Contenimento	———
				Olivo	529393	17,64464445	40,68927513	Ex Contenimento	———
Carovigno	71	310	TATEO LUIGI	Olivo	534992	17,64169000	40,66827281	Ex Contenimento	———
Carovigno	71	535	TATEO COSIMO	Olivo	534827	17,64208764	40,66851491	Ex Contenimento	———
Carovigno	72	12	CARDONE FABIO	Olivo	531919	17,65078403	40,67939774	Ex Contenimento	———
		17		Olivo	531693	17,65046552	40,67926603	Ex Contenimento	———
Carovigno	72	15	LANZILOTTI MARIA GIUSEPPA	Olivo	529793	17,65142697	40,67965852	Ex Contenimento	———
Carovigno	72	19	• LANZILOTTI TOMMASO • CATAMERO' LUCIA • CATAMERO' MARIA	Olivo	530589	17,65111461	40,67894159	Ex Contenimento	———
		180		Olivo	532051	17,65078805	40,67895329	Ex Contenimento	———

Carovigno	72	39	LANZILOTTI PASQUALE	Olivo	533217	17,64762864	40,67774688	Ex Contenimento	_____
				Olivo	531741	17,64702290	40,67666436	Ex Contenimento	_____
				Olivo	533230	17,64777437	40,67742684	Ex Contenimento	_____
Carovigno	72	156	MAGLI ALESSANDRO MARCELLO	Olivo	536797	17,65146870	40,67593879	Ex Contenimento	_____
		190		Olivo	534659	17,65088931	40,67450758	Ex Contenimento	_____
				Olivo	534881	17,65116557	40,67457979	Ex Contenimento	_____
Carovigno	73	100	• BARRETTA ANTONIA • ZIZZA FRANCESCO ANTONIO • ZIZZA VITO (07/07/1948) • ZIZZA VITA • COLUCCI RACHELE • ZIZZA PALMA • ZIZZA ANTONIO • ZIZZA LUCIA • ZIZZA GIACOMO • ZIZZA VITO (10/08/1936) • ZIZZA ANGELA	Olivo	531116	17,65187291	40,67493278	Ex Contenimento	_____
Carovigno	82	381	CHIONNA MARIA VINCENZA	Olivo	529890	17,65858361	40,65933500	Ex Contenimento	_____
TOTALE					**26**				**1**